

COMUNE DI SACCOLONGO

STATUTO

Delibera n. 9 del 22/2/2003.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 1

Autonomia Statutaria

- 1 Il Comune di Saccolongo, in Provincia di Padova, è un ente territoriale locale autonomo, rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, tenuto conto, come principio ispiratore, dell'interesse primario dei cittadini.
- 2 Il Comune si avvale della sua autonomia attribuita secondo il principio di sussidiarietà, nel rispetto della Costituzione e dei principi generali dell'ordinamento, per lo svolgimento della propria attività ed il perseguimento dei suoi fini istituzionali.
- 3 Il Comune rappresenta la comunità di Saccolongo nei rapporti con lo Stato, con la Regione Veneto, con la Provincia di Padova e con gli altri Enti o soggetti pubblici e privati e, nell'ambito degli obiettivi indicati nel presente Statuto, nei confronti della comunità internazionale.

Articolo 2

Finalità

- 1 Il Comune rappresenta unitariamente gli interessi della comunità, agisce per il suo sviluppo e il progresso civile nel pieno rispetto delle compatibilità ambientali. Il Comune può estendere i suoi interventi ai propri cittadini che si trovino anche al di fuori del proprio territorio comunale e all'estero, attraverso la cura dei loro interessi generali sul proprio territorio e con l'erogazione di forme di assistenza nelle società nelle quali dimorino temporaneamente.
- 2 Il Comune inoltre ispira la propria azione alle seguenti finalità:
 - a) dare pieno diritto alla effettiva partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alla vita organizzativa, politica, amministrativa, economica e sociale del Comune di Saccolongo; a tal fine sostiene e valorizza l'apporto costruttivo e responsabile del volontariato e delle associazioni;
 - b) valorizzazione e promozione delle attività culturali e sportive come strumenti che favoriscono la crescita delle persone;
 - c) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, architettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
 - d) valorizzazione dello sviluppo economico e sociale della comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa imprenditoriale dei privati alla realizzazione del bene comune;
 - e) sostegno alle realtà della cooperazione che perseguono obiettivi di carattere mutualistico e sociale;
 - f) interviene a favore delle classi sociali più deboli ispirandosi al principio di solidarietà
 - g) tutela della vita umana, della persona e della famiglia, valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno della cura e dell'educazione dei figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi; garanzia del diritto allo studio ed alla formazione culturale e professionale per tutti in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;

- h)* rispetto e tutela delle diversità etniche, linguistiche attraverso forme attive di accoglienza ed inserimento e la promozione dei valori della cultura e della tolleranza;
- i)* tutela e valorizza i nuclei storici esistenti, ne garantisce la conservazione e li rende disponibili ai cittadini;
- j)* sostegno alla realizzazione di un sistema globale e integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva delle persone disagiate e svantaggiate;
- k)* riconoscimento di pari opportunità professionali, culturali, politiche e sociali fra i sessi.
- l)* riconosce l'originaria natura agricola del territorio e provvede a mantenerne la continuità, promuovendo la conoscenza delle nuove tecniche di investimento nel settore
- m)* riconosce e valorizza il compito di promozione umana e di formazione etico-morale proprio delle realtà parrocchiali
- n)* persegue la realizzazione di condizioni di pari opportunità tra uomo e donna, in ogni campo della vita civile e sociale. Nella Giunta, nelle commissioni consiliari e negli altri organi collegiali nonché negli altri enti, aziende ed istituzioni partecipate, controllate o dipendenti del Comune è promossa la presenza dei rappresentanti di entrambi i sessi.

Articolo 3

Territorio e Sede Comunale

- 1 Il territorio comunale di Saccolongo è compreso nella Provincia di Padova, si estende per 14,73 Km², confina con i Comuni di Selvazzano Dentro, Teolo, Cervarese S. Croce, Veggiano, Rubano, Mestrino, ed è suddiviso in:
 - a)* Capoluogo;
 - b)* Frazione di Creola;
- 2 La sede comunale è ubicata nel palazzo civico del capoluogo.
- 3 La modifica della denominazione delle borgate e frazioni o della sede

comunale può essere disposta dal Consiglio comunale che provvederà sulle modalità di partecipazione della cittadinanza.

Articolo 4

Stemma e Gonfalone

- 1 Il Comune riconosce e mantiene quali segni distintivi della propria identificazione lo Stemma ed il Gonfalone storicamente in uso.
- 2 L'uso dei simboli comunali è disciplinato dalla legge.
- 3 Il comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Saccolongo e con lo stemma concesso con il D.P.R. del 19 marzo 1979, registrato alla Corte dei Conti il 5/5/1979 e trascritto nel registro araldico dell'Archivio centrale dello Stato in data 28/5/1979.
- 4 Lo STEMMA si compone di: Fondo d'argento con banda ondata d'azzurro, attraversata da una piroga d'oro in fascia; il tutto abbassato da un capo di verde caricato da un'olla di rosso accostata ai lati da bisanti d'oro. Ornamenti esteriori da comune.
- 5 Il GONFALONE si compone di: Drappo inquartato di rosso e bianco, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello Stemma sopra descritto con l'iscrizione centrata in argento "COMUNE DI SACCOLONGO". Le parti di metallo e cordoni argentati. L'asta verticale è ricoperta di velluto dei colori del drappo, alternati con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia è rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolore nazionali frangiati d'argento.
- 6 Nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, ed ogni qual volta sia necessario rendere ufficiale la partecipazione dell'Ente ad una particolare iniziativa, il Sindaco può disporre che sia esibito il Gonfalone con lo stemma del Comune.
- 7 La Giunta Comunale può autorizzare l'uso e la riproduzione dello stemma del

Comune per fini non istituzionali ai sensi dell'art. 119 del T.U.E.L..

Articolo 5

Albo Pretorio

- 1 L'Albo Pretorio è istituito nella Sede Comunale, in luogo facilmente accessibile al pubblico, per le pubblicazioni che la Legge, lo Statuto ed i Regolamenti Comunali prescrivono.
- 2 La pubblicazione deve essere fatta nel rispetto delle vigenti normative e garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.

Articolo 6

Programmazione e cooperazione

- 1 Il Comune prima di assumere e di disciplinare l'esercizio di funzioni o di servizi pubblici valuta l'opportunità di esercitarli nelle forme di associazione e cooperazione previste dalla legge, tenendo conto dell'omogeneità dell'area territoriale interessata, delle eventuali tradizioni e delle economie di gestione in vista di possibili collaborazioni con altri Comuni.
- 2 Nell'esercizio diretto delle funzioni di programmazione e nel concorso alla programmazione regionale e provinciale, il Comune persegue la valorizzazione della vocazione civile, economica e sociale della propria comunità e la tutela delle risorse ambientali e naturali del suo territorio.
- 3 Le funzioni di cui al presente articolo ed ogni altra materia di programmazione e pianificazione generale appartengono alla competenza del Consiglio comunale.

TITOLO II

ORDINAMENTO STRUTTURALE DEL COMUNE

Capo I

Organi e loro attribuzioni

Articolo 7

Organi

1. Sono Organi di governo del Comune: il Consiglio Comunale, il Sindaco, la Giunta.
2. Sono organi di rilevanza interna: i Gruppi Consiliari, le Commissioni Consiliari, il Difensore Civico, il Revisore dei Conti.
3. Sono organi di direzione: il Segretario Comunale, i Responsabili dei Servizi.
4. Le rispettive competenze sono stabilite dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 8

Deliberazioni degli Organi Collegiali

- 1) Le deliberazioni degli Organi Collegiali sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive o sulla valutazione dell'azione da questi svolta, nonché le altre deliberazioni ove sia preminente, a giudizio di chi presiede il Consiglio Comunale, l'esigenza di tutelare la riservatezza.
- 2 La verbalizzazione degli atti delle sedute del Consiglio e della Giunta è curata dal Segretario Comunale.
- 3 I verbali delle sedute sono firmati dal Sindaco e dal Segretario Comunale. I verbali riportano riassunti il senso generale dei principali interventi e

dichiarazioni che vengono fatte nel corso della discussione.

- 4 Quando i Consiglieri ne facciano espressa richiesta al Presidente, i loro interventi vengono riportati integralmente a verbale, purché il relativo testo scritto sia fatto pervenire al Segretario comunale durante la stessa seduta di Consiglio. La medesima procedura verrà seguita in Giunta per gli assessori.

Capo II
Il Consiglio Comunale

1^a parte
Del Consiglio Comunale

Articolo 9

Il Consiglio Comunale

- 1 Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale; rappresenta l'intera comunità, delibera l'indirizzo politico amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
- 2 L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
- 3 Il Consiglio Comunale esercita le potestà e le competenze stabilite dalla legge e dallo Statuto e svolge le proprie attribuzioni conformandosi ai principi, alle modalità ed alle procedure stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
- 4 Il Consiglio Comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge.
- 5 Il Consiglio Comunale conforma l'azione complessiva dell'Ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
- 6 Gli atti fondamentali del Consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
- 7 La presidenza del consiglio spetta al sindaco o, in sua assenza, al vicesindaco.
- 8 Nel caso in cui il vicesindaco sia un assessore esterno, la presidenza spetta al

consigliere di maggioranza che ha ottenuto più voti.

- 9 Il Presidente ha la direzione dei lavori consiliari e deve garantire l'ordinato e democratico svolgimento degli stessi.

Articolo 10

Ordine del Giorno (O.d.G.)

- 1 L'Ordine del Giorno (O.d.G.) è redatto dal Sindaco di sua iniziativa.
- 2 L'O.d.G. deve essere riportato nell'avviso di convocazione consegnato ai consiglieri comunali.
- 3 Il Consiglio Comunale non può deliberare su argomenti che non siano iscritti all'O.d.G.
- 4 Spostamenti dell'ordine di trattazione degli argomenti elencati nell'O.d.G. possono essere disposti dal Sindaco qualora ne ravvisasse l'opportunità, sentiti i consiglieri presenti.

Articolo 11

Luogo dell'adunanza

- 1 Di regola, il Consiglio comunale si riunisce presso la Sala Consiliare sita nell'edificio municipale di Via Roma n° 27, in Saccolongo Capoluogo.
- 2 In casi particolari ed assicurando adeguate forme di pubblicità, il Sindaco può disporre la riunione in altra sede, purché nell'ambito del territorio comunale.

Articolo 12

Sessioni e sedute

- 1 L'attività del Consiglio Comunale si svolge mediante sedute ordinarie, straordinarie e urgenti.
1. Le sedute **ordinarie** devono essere convocate almeno cinque giorni prima del

giorno stabilito per la seduta. Le sedute **straordinarie** devono essere convocate almeno tre giorni prima del giorno stabilito per la seduta. Nel computo dei giorni vanno escluse le domeniche e le festività.

2. Le sedute **urgenti** sono convocate almeno il giorno antecedente (anche se festivo) a quello della seduta.
3. La notificazione di integrazione dell'O.d.G., con argomenti urgenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è già stata effettuata la convocazione, deve essere effettuata almeno il giorno precedente a quello fissato per la seduta.
4. La prima seduta del Consiglio Comunale successiva alla sua elezione deve essere convocata entro il termine di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione con il seguente O.d.G.:
 - Convalida degli eletti
 - Comunicazioni del Sindaco in ordine alla nomina della Giunta comunale
- 3 Entro sessanta giorni dalla proclamazione degli eletti il sindaco presenterà al Consiglio le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 4 L'O.d.G., contenente l'elenco degli argomenti da trattare, deve essere affisso all'Albo Pretorio a partire dal giorno stesso della notifica ai consiglieri e deve essere adeguatamente pubblicizzato, in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
- 5 La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere messa a disposizione dei Consiglieri Comunali nei tempi e nei modi stabiliti dal successivo art. 24, comma terzo.
- 6 Le sedute del Consiglio Comunale sono pubbliche fatto, salvo il caso in cui a maggioranza assoluta dei componenti venga stabilito di procedere in seduta segreta nei casi contemplati dal precedente art. 8, comma primo, oltreché nei casi previsti da norme di legge, da regolamenti e/o da specifici atti amministrativi.
- 7 Il Presidente dirige la discussione e lo svolgimento delle adunanze consiliari. Attribuisce la facoltà di intervento, precisa i termini delle questioni su cui si

discute e si vota, assicura l'ordine delle votazioni e ne proclama il risultato. Programma le audizioni di persone senza diritto di voto aventi interesse all'argomento quali: rappresentanti di enti, di associazioni ed organizzazioni, nonché di dipendenti comunali e/o di persone esterne. Il Presidente può invitare ad intervenire, sempre senza diritto di voto, chiunque ritenga necessario al fine di illustrare o chiarire gli argomenti all'O.d.G.

8 Il Presidente:

- assicura il mantenimento dell'ordine durante lo svolgimento della seduta;
- può disporre, previo formale richiamo, l'espulsione dalla sala dell'adunanza di chi sia causa di gravi disordini;
- può sospendere o sciogliere l'adunanza per gravi motivi.

Articolo 13

Notifica delle Convocazioni

- 1 La convocazione è effettuata tramite avviso scritto, da consegnarsi a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune, ai sensi del seguente comma.
- 2 La convocazione è eseguita mediante notificazione da eseguirsi a mezzo messo comunale.
- 3 La notificazione può altresì avvenire:
 - I) a mezzo fax, per i consiglieri che ne abbiano fatto regolare richiesta scritta che resterà valida fino al suo ritiro;
 - II) a mezzo telegramma, nel caso di convocazione d'urgenza quando sia impossibile applicare quanto previsto in precedenza.

Articolo 14

Validità delle sedute

- 1 Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite in prima convocazione quando è presente un numero di componenti pari o superiore a 9 (nove). Le adunanze del Consiglio Comunale sono validamente costituite in seconda convocazione quando sono presenti almeno 5 (cinque) componenti il Consiglio Comunale.
- 2 Trascorsi trenta minuti consecutivi dall'orario previsto per la convocazione, la seduta sarà considerata deserta qualora non sia presente il quorum a seconda che la seduta sia di prima o di seconda convocazione.
- 3 La seduta sarà ritenuta deserta anche nel caso in cui, al momento della votazione, non sia presente il quorum a seconda che la seduta sia di prima o di seconda convocazione.

Articolo 15

Aggiornamento delle sedute.

Nel caso in cui il Consiglio Comunale aggiorni la seduta a data successiva, la convocazione è da ritenersi validamente eseguita per tutti i consiglieri presenti al momento dell'aggiornamento senza ulteriori formalità. La convocazione dei consiglieri assenti è eseguita tramite avviso scritto notificato il giorno successivo. Nella seduta di aggiornamento si discuterà sugli argomenti rinviati.

Articolo 16

Sedute in seconda convocazione

1. Nell'avviso di prima convocazione del Consiglio Comunale deve essere inserita anche la data della seconda convocazione. Le adunanze di seconda convocazione potranno tenersi anche nello stesso giorno fissato per la prima.
2. Si procede in seconda convocazione quando la precedente seduta sia stata regolarmente convocata e la stessa sia andata deserta per il mancato

intervento dei componenti previsto dal precedente art. 14 per le sedute in prima convocazione o per l'abbandono dell'aula di tanti di essi che abbiano fatto venire meno il limite minimo previsto dal precedente art. 14 sempre relativo alle sedute in prima convocazione. Di tali circostanze ne è steso verbale nel quale si indicano i nomi degli intervenuti.

3. Restano fermi, anche per le sedute in seconda convocazione, eventuali limiti minimi di presenze e di voti favorevoli richiesti per speciali deliberazioni da particolari disposizioni di Legge o dello Statuto.

Articolo 17

Approvazione delle deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio Comunale sono approvate se ottengono la maggioranza assoluta dei presenti al voto, salvo che siano richieste maggioranze qualificate.

Articolo 18

Astensioni, schede bianche e schede nulle

- 1 Il Consigliere Comunale, che dichiari di astenersi dal voto, è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta. Parimenti è computato tra i presenti ai fini della validità della seduta il Consigliere Comunale presente che non renda alcuna dichiarazione di voto o non depositi la scheda nell'urna, nel caso di votazione segreta.
- 2 Il Consigliere che non voglia essere computato tra i presenti ai fini della validità della seduta deve allontanarsi dall'aula al momento del voto.

Articolo 19

Gruppi consiliari

- 1 I Consiglieri Comunali eletti nella medesima lista formano un gruppo consiliare, che viene costituito anche nel caso di un solo eletto per lista.

- 2 I Consiglieri Comunali possono costituire gruppi, anche misti, non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti dal almeno due consiglieri. Qualora non si eserciti tale facoltà, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni.
- 3 I gruppi consiliari danno comunicazione nella prima seduta successiva alle elezioni comunali al Sindaco ed al Segretario Comunale della loro costituzione, unitamente all'indicazione del Capogruppo. Qualora non si eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, il capogruppo è individuato nel Consigliere, non appartenente alla Giunta, che ha riportato il maggior numero di voti. In caso di parità è designato capogruppo il Consigliere più anziano di età.

Articolo 20

Mozione di sfiducia

- 1 Il voto del Consiglio Comunale contrario ad una proposta del Sindaco o della Giunta Comunale non comporta le dimissioni degli stessi.
- 2 Il Sindaco e la Giunta Comunale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio Comunale.
- 3 La mozione di sfiducia viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione al protocollo comunale;
- 4 Se il Sindaco non procede alla convocazione del Consiglio Comunale nel termine previsto dal precedente comma, vi provvede il Prefetto su segnalazione inoltrata direttamente dai consiglieri firmatari della mozione.
- 5 Nel caso in cui la mozione di sfiducia sia approvata, il Segretario Comunale ne informa il Prefetto affinché siano assunti i conseguenti provvedimenti di scioglimento del Consiglio Comunale e di nomina del Commissario, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

2^a parte

Delle Commissioni consiliari

Articolo 21

Commissioni consiliari

- 1 Il Consiglio Comunale può deliberare di istituire, nel proprio seno, Commissioni permanenti o temporanee per fini di controllo, di garanzia, di indagine, di inchiesta, di studio, e per quant'altro ritenuto necessario ed opportuno ai fini del puntuale espletamento dell'attività ed organizzazione della cosa pubblica.
- 2 Il funzionamento, la presidenza, i poteri, il numero dei membri, l'oggetto e la durata delle Commissioni sono disciplinate con la deliberazione istitutiva, adottata a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio comunale. La delibera istitutiva può prevedere che le Commissioni siano integrate da tecnici, esperti, funzionari, comunque esterni al consiglio, senza diritto di voto.
- 3 Le Commissioni, nello svolgimento dei loro compiti, si avvalgono dei diritti riconosciuti ai singoli Consiglieri comunali.
- 4 Le sedute delle commissioni sono pubbliche, salvi i casi previsti dalla legge.
- 5 Nella composizione delle Commissioni consiliari sarà garantito adeguato spazio alla minoranza. La presidenza delle Commissioni consiliari di controllo e di garanzia è attribuita all'opposizione.
- 6 Il Consiglio comunale, con apposita delibera, può riconoscere per ciascuna seduta un gettone di presenza ai membri delle sole Commissioni comunali previste per legge, ovvero formalmente istituite con delibera.

Articolo 22

Durata in carica delle Commissioni e dei rappresentanti del Comune

- 1 I rappresentanti del Comune e del Consiglio Comunale in Società, Associazioni, Enti, Aziende ed Istituzioni, nonché i membri delle Commissioni Consiliari cessano dalla carica nello stesso momento in cui cessano per qualsiasi causa gli Organi che li hanno nominati.
- 2 I rappresentanti comunque continuano a svolgere le loro funzioni fino all'insediamento dei loro successori.

3^a parte

Dei Consiglieri Comunali

Articolo 23

Consiglieri Comunali

- 1 I Consiglieri Comunali rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono ed il loro stato giuridico è regolato dalla legge.
- 2 Le funzioni del Consigliere Anziano sono esercitate dal consigliere di maggioranza che nell'elezione ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal più anziano di età.

Articolo 24

Diritti dei Consiglieri Comunali

- 1 I Consiglieri Comunali hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
- 2 I Consiglieri Comunali hanno facoltà di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio.
- 3 I Consiglieri Comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle aziende, istituzioni o enti dipendenti, le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato, in conformità e nei limiti fissati dalle normative vigenti, purché le richieste abbiano il carattere del collegamento alla funzione svolta e non siano generiche o indeterminate. Il soddisfacimento delle richieste dei Consiglieri avverrà in maniera tale da non pregiudicare il normale svolgimento dell'attività degli uffici dell'Ente, tenendo presente il numero, le caratteristiche e le peculiarità della documentazione richiesta e le potenzialità dell'organico dell'Ente medesimo e delle attrezzature normalmente in uso agli uffici.

- 4 I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. Sono altresì tenuti alla piena osservanza ed al rispetto delle disposizioni della Legge n° 675/96 ed a quanto ad essa inerente e conseguente. I Consiglieri non possono utilizzare le notizie ed i dati acquisiti in ragione del loro mandato per fini privati o personali.
- 5 Nei limiti e nei termini stabiliti dalle norme di legge, dai regolamenti e da atti amministrativi in materia, i Consiglieri comunali percepiscono rispettivamente indennità di funzione o gettoni di presenza a cui possono volontariamente rinunciare.
- 6 Sia le indennità di funzione che i gettoni di presenza per i Consiglieri comportano l'applicazione delle trattenute di legge.
- 7 Per quanto qui non riportato, si applicano le disposizioni di legge in materia, in quanto compatibili.

Articolo 25

Doveri dei Consiglieri Comunali

- 1 I Consiglieri Comunali esercitano il proprio mandato per promuovere l'interesse dell'intera comunità locale.
- 2 I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni delle quali sono membri.
- 3 I Consiglieri Comunali sono tenuti al segreto d'ufficio nei casi specificati da norme di Legge, di Regolamento e di Atti Amministrativi.
- 4 Ciascun Consigliere Comunale è tenuto ad eleggere nel comune un domicilio per la carica presso il quale recapitare gli avvisi di convocazione del Consiglio Comunale e ogni altra comunicazione ufficiale. Fino al momento dell'elezione del domicilio anzidetto, il consigliere comunale non residente nel territorio comunale, si intende domiciliato presso la sede municipale, ufficio protocollo.

Articolo 26

Decadenza dei Consiglieri Comunali

- 1 I consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e delle commissioni delle quali siano membri; in caso di assenza, devono giustificarla per iscritto, anche via fax o e-mail, o al segretario comunale, se verbalmente.
- 2 I consiglieri che non intervengono alle sessioni in generale per tre volte consecutive senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio. A tale riguardo il Sindaco provvede a comunicare l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha la facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e infine delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
- 3 Il Consiglio comunale dispone la decadenza del consigliere a maggioranza assoluta degli assegnati. In tal caso, procede nella stessa seduta alla surrogazione del consigliere decaduto.

Articolo 27

Dimissioni dei Consiglieri Comunali

- 1 Le dimissioni dalla carica di Consigliere Comunale, indirizzate al Consiglio Comunale, devono avere la forma scritta ed essere immediatamente assunte al protocollo del Comune nell'ordine temporale di presentazione.
- 2 Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
- 3 Il Consiglio Comunale deve procedere alla surroga dei Consiglieri dimissionari entro dieci giorni dalla data di protocollo delle dimissioni.
- 4 La surroga dei Consiglieri dimissionari avviene con separate deliberazioni e

seguendo l'ordine di presentazione al protocollo delle dimissioni.

- 5 Non si procede alla surroga in caso di dimissioni contestuali che siano presentate al protocollo del Comune nello stesso giorno dalla metà più uno dei Consiglieri Comunali, anche se fatte pervenire con atti separati. In tale quorum non viene contemplato il Sindaco.

Articolo 28

Comunicazioni, Interrogazioni e Interpellanze

- 1 Alla fine della seduta il Sindaco, o un componente della Giunta da lui delegato, potrà rendere ai consiglieri eventuali comunicazioni su fatti di particolare interesse per la comunità. Alla fine un solo consigliere per ogni gruppo consiliare potrà intervenire in ordine a tali comunicazioni.
- 2 Su ogni questione che rientri nelle competenze dell'Amministrazione comunale, ciascun consigliere può presentare interrogazioni e interpellanze. L'interrogazione consiste nella semplice domanda al Sindaco se un fatto sia vero, se alcune informazioni siano giunte in ufficio, se sia stata presa o si stia per prendere alcuna risoluzione intorno ad un determinato affare. L'interpellanza consiste nella domanda fatta al Sindaco circa i motivi o gli intendimenti della condotta del Sindaco medesimo o della Giunta in ordine a problemi specifici e determinati.
- 3 Le interrogazioni e interpellanze vengono presentate in forma scritta al Sindaco che le pone all'ordine del giorno secondo norme di legge e di regolamento.

Articolo 29

Mozioni

- 1 La mozione consiste nella proposta da parte del Sindaco, della Giunta o da ciascun Consigliere comunale di iniziative ed interventi da sottoporre alla decisione del Consiglio comunale.
- 2 Essa deve essere presentata in forma scritta al Sindaco che la inserisce all'O.d.G. della prima seduta utile successiva alla data di iscrizione al protocollo comunale. Il Consiglio procede all'approvazione nelle forme previste per l'adozione delle deliberazioni.

Articolo 30

Proposte di deliberazioni

- 1 Ogni Consigliere comunale ha diritto di presentare proposte di deliberazioni.
- 2 La proposta presentata in forma scritta al protocollo del Comune, deve contenere il testo della deliberazione e la normativa vigente di riferimento e deve, inoltre, essere accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità.
- 3 La proposta, ottenuti i pareri previsti dalla legge, dovrà essere discussa nella prima riunione consiliare successiva alla data di presentazione al protocollo comunale, rispettati i termini ordinari di notificazione degli avvisi e con esclusione delle sedute nelle quali all'O.d.G. siano previsti argomenti quali: l'approvazione del Bilancio di Previsione o del Rendiconto della Gestione o l'approvazione di regolamenti comunali.

Capo III

La Giunta Comunale

Articolo 31

La Giunta Comunale

- 1 La Giunta Comunale collabora con il Sindaco al governo del Comune ed impronta la propria attività ai principi della trasparenza, dell'imparzialità, del buon andamento, dell'economicità, dell'efficienza e dell'efficacia.
- 2 La Giunta adotta gli atti di amministrazione che non rientrano nelle competenze del Consiglio Comunale e che la legge, o lo Statuto, non attribuiscono al Sindaco, al Segretario Comunale o ai Responsabili dei Servizi.

Articolo 32

Composizione

- 1 La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non superiore a 6 (sei), nominati dal Sindaco e tra i quali è scelto il Vice-Sindaco. Di dette nomine deve essere data comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
- 2 Il Sindaco può nominare al massimo 2 Assessori anche al di fuori del Consiglio Comunale, in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità alla carica di Consigliere Comunale.
- 3 Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio Comunale ed intervenire nella discussione senza diritto al voto. In nessun caso essi vengono computati nel numero dei presenti ai fini della validità della seduta.
- 4 Ai componenti della Giunta comunale spetta l'indennità di funzione, nei limiti e nei termini delle norme di legge, di regolamenti e di atti amministrativi in materia.

Articolo 33

Dimissioni dalla carica di Assessore

Le dimissioni dalla carica di Assessore sono indirizzate al Sindaco e sono assunte al protocollo del Comune.

Articolo 34

Revoca della carica di Assessore

Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio Comunale.

Articolo 35

Sostituzione degli Assessori dimissionari o revocati

- 1 Il Sindaco, ove necessario, al fine di garantire l'osservanza delle disposizioni di cui ai precedenti articoli 33 e 34, provvede alla sostituzione degli Assessori decaduti, dimissionari, revocati o cessati dall'ufficio per altra causa, dandone comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile successiva alla sostituzione.
- 2 La Giunta Comunale delibera anche se non è ancora intervenuta la sostituzione, purché risulti presente la metà più uno dei membri della Giunta.

Articolo 36

Convocazione delle sedute e deliberazioni

- 1 Il Sindaco convoca la Giunta comunale anche senza l'osservanza di particolari formalità.
- 2 Le sedute della Giunta Comunale sono presiedute dal Sindaco e non sono pubbliche, salvo diversa determinazione della Giunta Comunale stessa.
- 3 La Giunta Comunale delibera con l'intervento della metà più uno dei membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti, nelle votazioni palesi in caso di

parità prevale il voto del Sindaco o di chi presiede la seduta.

- 4 Le deliberazioni di Giunta Comunale originali sono sottoscritte dal Presidente e dal Segretario Comunale.

Capo IV

Il Sindaco

Articolo 37

Il Sindaco

- 1 Il Sindaco, Organo responsabile dell'Amministrazione e della politica generale del Comune, è capo dell'Amministrazione Comunale e Ufficiale di Governo.
- 2 Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore con lo stemma della Repubblica e del Comune da portarsi a tracolla della spalla destra.
- 3 Il Sindaco viene eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto secondo le disposizioni dettate dalla legge. Diviene membro del Consiglio Comunale, entra in carica all'atto della proclamazione degli eletti e nella prima seduta utile del Consiglio Comunale successiva alle elezioni, presta giuramento recitando la seguente formula: "Giuro di osservare lealmente la Costituzione Italiana".
- 4 La legge stabilisce le conseguenze dell'omesso giuramento.
- 5 Entro sessanta giorni dalla elezione il Sindaco, sentita la Giunta, presenta al Consiglio Comunale il suo programma politico contenente le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.
- 6 Al Sindaco spetta l'indennità di funzione, nei limiti e nei termini delle norme di legge, di regolamenti e di atti amministrativi in materia.
- 7 Il Sindaco rappresenta il Comune anche in sede giudiziale, salva la facoltà di farsi sostituire nel rispetto delle norme di legge.

Articolo 38

Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco

- 1 In caso di impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Sindaco, la Giunta decade e si procede allo scioglimento del Consiglio Comunale. Il Consiglio Comunale e la Giunta rimangono in carica sino alla elezione del nuovo Consiglio Comunale e del nuovo Sindaco. Sino alle predette elezioni, le funzioni del Sindaco sono svolte dal Vice Sindaco.
- 2 Le dimissioni presentate dal Sindaco diventano efficaci ed irrevocabili trascorso il termine di venti giorni dalla loro presentazione al Consiglio Comunale. In tal caso si procede allo scioglimento del Consiglio con contestuale nomina di un Commissario.
- 3 Lo scioglimento del Consiglio Comunale determina in ogni caso la decadenza del Sindaco nonché della Giunta Comunale.

Articolo 39

Forma di presentazione delle dimissioni

Le dimissioni del Sindaco vanno presentate al Consiglio Comunale. La comunicazione viene fatta per iscritto e le dimissioni si considerano formalmente presentate nel momento in cui la comunicazione è acquisita al protocollo del Comune.

Articolo 40

Competenze del Sindaco quale capo dell'Amministrazione

Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione Comunale:

- a) costituisce l'organo più alto e significativo di direzione politica e di sintesi dell'attività di governo del Comune ed è organo propulsivo, proponendo le priorità politiche da deliberare;
- b) assicura l'unità di indirizzo della Giunta Comunale, attraverso la concordanza dell'azione dei singoli Assessori con l'indirizzo politico-

- programmatico determinato dal Consiglio Comunale, reprimendo e risolvendo comportamenti e conflitti contrastanti con tale indirizzo;
- c) convoca e presiede il Consiglio Comunale, nonché la Giunta Comunale, fissandone l'O.d.G. e la data;
 - d) indice i referendum comunali;
 - e) rappresenta tutti gli interessi della comunità, facendoli valere a tutte le pubbliche amministrazioni secondo gli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale;
 - f) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali, regionali e provinciali attribuite o delegate al Comune;
 - g) ha la rappresentanza in giudizio del Comune, anche tramite suo delegato;
 - h) promuove e conclude accordi di programma, di cui all'art. 34 del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, protocolli di intesa tra amministrazioni, nonché convenzioni per l'esercizio congiunto di funzioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 267/2000;
 - i) nomina e revoca gli Assessori;
 - j) ha poteri di direzione del dibattito nelle sedute consiliari, nelle commissioni ed organismi in cui funge da Presidente, garantendo comunque i diritti legittimi di ciascun membro;
 - k) promuove, indice e partecipa a conferenze e servizi, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale dei vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;
 - l) coordina e riorganizza gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici localizzati sul territorio comunale, ai sensi delle norme di legge, di regolamento e di atti amministrativi in materia;
 - m) sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti e stabilisce giorni ed orari minimi di apertura al pubblico degli uffici comunali;
 - n) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio Comunale, nomina, designa e revoca i rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni.

Tutte le nomine e designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico. In mancanza, gli organi regionali e statali competenti adottano i provvedimenti sostitutivi ai sensi di legge;

- o) attribuisce con proprio decreto motivato ai Responsabili delle Aree di posizione (Responsabili dei Servizi) le funzioni dirigenziali, fissandone l'indennità da corrispondere secondo le misure previste dalla legge, dai regolamenti e dagli atti amministrativi;
- p) attribuisce incarichi a contratto a tempo determinato;
- q) nomina il Segretario Comunale.

Articolo 41

Competenze del Sindaco quale ufficiale del Governo

- 1 Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza di tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, dandone eventuale informazione al Prefetto.
- 2 Al Sindaco sono attribuite le competenze in materia di informazione della popolazione in merito a situazioni di pericolo derivante da calamità naturali, ai sensi della vigente legislazione e normazione in materia.
- 3 Il Sindaco esercita, altresì, quale ufficiale di Governo, tutte le funzioni a lui riconosciute dalle leggi, dai regolamenti e dagli atti amministrativi.

Articolo 42

Potere di ordinanza del Sindaco

- 1 Il Sindaco, quale ufficiale del governo, adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti (Ordinanze) contingibili e urgenti al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.
- 2 Se l'ordinanza adottata ai sensi del comma precedente è rivolta a persone determinate e queste non ottemperano all'ordine impartito, il Sindaco può provvedere d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dei reati in cui fossero incorsi.

Articolo 43

Vice-sindaco

- 1 Il Sindaco, all'atto della nomina della Giunta, designa fra gli Assessori interni il Vice-sindaco, che lo sostituisce, in caso di assenza o impedimento temporanei, per motivi di diritto o di fatto, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della funzione adottata ai sensi di Legge.
- 2 Gli Assessori, in caso di assenza o impedimento del Vice-sindaco ed in assenza di diverse espresse disposizioni del Sindaco, esercitano le funzioni sostitutive del Sindaco secondo l'ordine di anzianità dato dall'età anagrafica.
- 3 Degli incarichi conferiti al Vice-sindaco ed agli Assessori nonché degli incarichi conferiti ai Consiglieri Comunali deve essere fatta comunicazione al Consiglio Comunale ed agli organi previsti dalla legge

Articolo 44

Incarichi del Sindaco

- 1 Il Sindaco, con suo provvedimento, ha facoltà di assegnare ad ogni Assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e la delega a firmare gli

atti di ordinaria amministrazione relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro assegnate, rimanendo di sua competenza tutti gli atti di straordinaria amministrazione.

- 2 Il Sindaco, per motivi di coordinamento e funzionalità, può modificare l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni Assessore ogni qualvolta lo ritenga opportuno, dandone comunicazione al Consiglio Comunale.
- 3 Nell'esercizio delle attività delegate, gli Assessori sono responsabili verso il Sindaco e secondo quanto previsto dal presente statuto.
- 4 Quando particolari motivi lo esigano, il Sindaco può incaricare uno o più Consiglieri Comunali per la partecipazione ad attività amministrative di sua competenza inerenti a specifiche attività o servizi. Sono comunque escluse la sovrintendenza degli uffici e la firma di atti che la Legge, lo Statuto, i Regolamenti riservano alla competenza del Sindaco, dell'Assessore incaricato, del Segretario Comunale o dei Responsabili dei Servizi.
- 5 L'atto di incarico specifica i compiti, gli atti, l'area di attività e dovrà essere sottoscritto per accettazione dal delegato o dall'incaricato.
- 6 Gli incarichi possono essere revocati dal Sindaco per iscritto e con la stessa forma il destinatario potrà rinunciare in qualsiasi momento e con effetto immediato.
- 7 Il Sindaco può delegare ad impiegati la funzione di ufficiale di governo nei casi previsti dalla legge.
- 8 Gli incarichi, con esclusione di quanto previsto al precedente comma 7 del presente articolo, perdono efficacia con la cessazione dalla carica del Sindaco e non potranno in alcun caso comprendere il potere di emanare ordinanze contingibili ed urgenti.

Articolo 45

Attribuzioni di vigilanza

- 1 Il Sindaco, nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, acquisisce direttamente, presso gli uffici e servizi, le informazioni e gli atti anche riservati e può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso aziende speciali, Istituzioni e società per azioni, appartenenti al Comune, informandone il Consiglio Comunale.
- 2 Il Sindaco compie gli atti conservativi del Comune e promuove direttamente, od avvalendosi del Segretario Comunale, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune.
- 3 Il Sindaco promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che gli Uffici, i Servizi, le aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio Comunale ed in coerenza con gli indirizzi espressi dalla Giunta Comunale

TITOLO III

UFFICI E PERSONALE

Capo I

Uffici e servizi

Articolo 46

Principi strutturali ed Organizzativi

- 1 L'Amministrazione del Comune si esplica mediante il perseguimento di obiettivi specifici e deve essere improntata ai seguenti principi:
- a) una organizzazione del lavoro per programmi, interventi e progetti;
 - b) l'analisi e l'individuazione delle produttività e dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato, secondo quanto stabilito dal Regolamento di Organizzazione o dalla Contrattazione integrativa aziendale;
 - c) l'individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito dell'autonomia decisionale dei soggetti;
 - d) il superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro ed il conseguimento della massima flessibilità delle strutture e del personale e della massima collaborazione tra gli uffici

Articolo 47

Uffici e Servizi

- 1 Il Comune, con riferimento alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo proprie degli organi di governo, disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale ed in conformità alle norme del presente Statuto, l'organizzazione dei Servizi e degli Uffici.

- 2 La funzione di gestione tecnico-amministrativa compete ai Responsabili dei Servizi e gli Uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
- 3 I Servizi e gli Uffici comunali operano sulla base della individuazione delle esigenze dei cittadini, adeguando costantemente la propria azione amministrativa ed i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e all'economicità.
- 4 Gli orari di apertura al pubblico degli Uffici vengono fissati tenendo conto del miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.

Articolo 48

Organizzazione degli Uffici e dei Servizi

- 1 Il Comune, attraverso il "Regolamento sull'Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi", stabilisce le norme generali per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici ed in particolare, le attribuzioni e le responsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra uffici e servizi e tra questi e gli organi amministrativi.
- 2 Tutti i regolamenti si uniformano al principio secondo cui agli organi di governo è attribuita funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena autonomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento secondo principi di professionalità e responsabilità.
- 3 L'organizzazione del Comune si articola in Aree (Servizi) ed Uffici, come disposto nell'apposito regolamento, e potranno essere anche previste strutture trasversali o di staff intersettoriali.
- 4 Il Comune recepisce ed applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati, ai

sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.

- 5 Il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi degli Enti Locali disciplina, altresì, le dotazioni organiche, le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dalle norme di Legge, di Regolamento e di Atti Amministrativi.
- 6 Lo stato giuridico ed il trattamento economico del personale sono disciplinati da accordi collettivi nazionali di lavoro e dal contratto integrativo aziendale, stipulati in base alla vigente normativa.
- 7 Con apposito Regolamento, in conformità alle disposizioni di legge vigenti e dei contratti collettivi nazionali di lavoro si norma la materia della disciplina del personale dipendente (Regolamento del Personale).

Articolo 49

Diritti e doveri dei dipendenti

- 1 I dipendenti comunali, inquadrati in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale secondo quanto stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.
- 2 Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi a cui è assegnato e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a raggiungerne gli obiettivi. Egli è altresì direttamente responsabile verso i cittadini, l'Amministrazione comunale, il Segretario Comunale ed il Responsabile dei Servizi, degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
- 3 Il Contratto Integrativo aziendale ed il regolamento di organizzazione determinano le condizioni e le modalità con le quali il Comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale del personale, assicura le condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e

garantisce pieno ed effettivo servizio delle libertà e dei diritti sindacali.

Articolo 50

Pareri

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta Comunale ed al Consiglio Comunale, che non sia mero atto d'indirizzo deve essere richiesto il parere in ordine alla sola regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato e qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del Responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Articolo 51

Le determinazioni ed i decreti

- 1 Gli atti del Sindaco non diversamente disciplinati dalla legge assumono il nome di “decreti”.
- 2 Gli atti dei Responsabili dei Servizi non diversamente disciplinati da altre norme, assumono la denominazione di “determinazioni”.
- 3 I decreti hanno esecuzione dal giorno stesso dell’adozione ed entro tre giorni dalla data di emanazione sono pubblicati all’Albo Pretorio per dieci giorni consecutivi e depositati in copia presso la segreteria comunale.
- 4 Le determinazioni, nel caso in cui comportino impegno di spesa, sono esecutive dalla data di attestazione della copertura finanziaria. A tal fine l’Ufficio proponente li trasmette all’ufficio di ragioneria che entro cinque giorni li restituisce previa registrazione dell’impegno contabile o li respinge in caso di insufficiente stanziamento nelle pertinenti voci di spesa.
- 5 Tutti gli atti del Sindaco (decreti) e dei Responsabili dei Servizi (determinazioni) sono numerati e classificati unitariamente, con sistemi di raccolta che ne individuano la cronologia e l’organo di provenienza.

Articolo 52

Tutela Assicurativa

- 1 Il Comune può assicurare i propri Amministratori, il Segretario Comunale ed i Responsabili dei Servizi contro i rischi conseguenti all'espletamento rispettivamente del loro mandato e della loro funzione.
- 2 In particolare può stipulare polizze assicurative, a proprio carico che coprano il rischio derivante da responsabilità civile ed amministrativa, e relativa tutela legale, dei propri amministratori e dei dipendenti incaricati responsabili del servizio con esclusione dei danni provocati da atti commessi con dolo o colpa grave.

Capo II

Personale direttivo

Articolo 53

Il Segretario Comunale

- 1 Il Comune ha un Segretario Comunale titolare che dipende dall'Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, avente personalità giuridica di diritto pubblico e iscritto all'Albo di cui all'art. 98 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267.
- 2 Il D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il regolamento approvato con il D.P.R. 4 dicembre 1997, n° 465 e la legislazione e normazione vigenti disciplinano l'intera materia e gli istituti relativi al Segretario Comunale mentre il rapporto di lavoro è disciplinato dai contratti collettivi ai sensi del D.Lgs. 165/2001.
- 3 Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco nel rispetto delle norme e disposizioni di legge e di regolamento. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato ed il Segretario Comunale continua ad esercitare le funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo Segretario. La nomina è disposta non prima di sessanta giorni e non oltre centoventi giorni dalla data di insediamento del Sindaco, decorsi i quali il Segretario è confermato. La nomina di un nuovo Segretario Comunale, a seguito dell'insediamento del Sindaco, non presuppone l'adozione di un esplicito provvedimento di esonero del Segretario Comunale in carica.
- 4 Il Segretario Comunale, sempre nel rispetto delle norme e disposizioni richiamate al comma 3 del presente articolo, può essere revocato con provvedimento motivato del Sindaco, con osservanza della procedura di cui all'art. 15 comma 5 del D.P.R. n° 465/1997.
- 5 Il Segretario nel rispetto delle direttive impartitegli dal Sindaco da cui dipende funzionalmente, sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività degli uffici o

- dei Responsabili dei Servizi curando l'attuazione dei provvedimenti.
- 6 Il Segretario Comunale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi politici e burocratici dell'Ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alla legge, allo statuto ed ai Regolamenti.
- 7 Il Segretario Comunale:
- a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali l'Ente è parte ed autenticare scritture private e atti unilaterali nell'interesse dell'Ente;
 - c) esercita, in relazione alle sue competenze e specifiche conoscenze professionali e previo riconoscimento e corresponsione di indennità, ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto e dai Regolamenti o conferitagli dal Sindaco, incluse eventuali funzioni dirigenziali non attribuite ai responsabili di servizi.
- 8 Il Segretario Comunale è il capo del personale.

Articolo 54

Vicesegretario

- 1 Il Vicesegretario può essere nominato dal Sindaco ed è scelto tra i Responsabili dei Servizi apicali delle Aree di posizione (o comunque denominate) in possesso dei requisiti di legge. La nomina ha la durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco che lo ha nominato e continua ad esercitare le sue funzioni, dopo la cessazione del mandato, fino alla riconferma o alla nomina del nuovo vicesegretario.
- 2 Svolge funzioni vicarie od ausiliarie del Segretario Comunale, da assolvere unicamente in caso di sua assenza od impedimento temporanei, per motivi di fatto o di diritto e con i limiti e le competenze del titolare.

Articolo 55

Responsabili di Area di posizione e/o dei Servizi

- 1 I Responsabili dei Servizi (o Aree di Posizione) sono individuati con decreto del Sindaco secondo le norme di legge e regolamentari.
- 2 Nell'ambito delle competenze loro assegnate i Responsabili dei Servizi svolgono tutte le funzioni previste dalla legge, provvedono ad organizzare gli Uffici ed i Servizi ad essi assegnati e svolgono compiti gestionali sulla base degli obiettivi programmatici loro assegnati dall'amministrazione comunale con il P.E.G. ed alle indicazioni ricevute dal Sindaco e dalla Giunta.

Articolo 56

Il Revisore del conto

- 1 Il Revisore del Conto, oltre a possedere i requisiti prescritti dalle norme sull'ordinamento delle autonomie locali, deve possedere quelli relativi alla eleggibilità fissati dalla legge per l'elezione a Consigliere Comunale e non ricadere nei casi di incompatibilità previsti dalla stessa.
- 2 Sono disciplinate dalla legge le modalità di revoca e decadenza, applicando in quanto compatibili, le norme del Codice Civile relative ai sindaci delle società per azioni.
- 3 Nell'esercizio delle proprie funzioni, tra le quali quella di esprimere un giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità delle previsioni di bilancio, dei programmi e dei progetti, con modalità e limiti definiti nel regolamento, il Revisore del Conto ha diritto di accesso agli atti ed ai documenti connessi alla sfera delle proprie competenze.

TITOLO IV

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Capo I

Organi di partecipazione

Articolo 57

Consiglio Comunale dei ragazzi

- 1 Il Comune, allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva, può promuovere l'istituzione del Consiglio Comunale dei Ragazzi con funzioni consultive, di indirizzo, e di impulso.
- 2 Il Consiglio Comunale dei Ragazzi potrà discutere e deliberare nelle seguenti materie:
 - a) politica ambientale;
 - b) sport e tempo libero;
 - c) giochi;
 - d) rapporti con l'associazionismo;
 - e) cultura e spettacolo;
 - f) pubblica istruzione;
 - g) assistenza a giovani ed anziani;
 - h) rapporti con l'UNICEF
- 3 Le modalità di elezione ed il funzionamento del Consiglio Comunale dei Ragazzi sono stabilite con apposito regolamento.

Articolo 58

Il Difensore Civico

- 1 Ai fini di garantire l'imparzialità, l'efficienza dell'Amministrazione ed un corretto rapporto con i cittadini, nonché per la tutela di interessi protetti, il Consiglio Comunale può nominare il Difensore Civico.
- 2 Il Difensore Civico resta in carica per la durata del Consiglio Comunale che lo ha nominato e resta in carica fino alla nomina del successore.
- 3 E' compito del difensore civico esaminare, su istanza dei cittadini interessati o di propria iniziativa, situazioni di abuso, disfunzione, carenza e ritardo dell'Amministrazione Comunale nei confronti dei cittadini e proporre al Sindaco ed agli altri organi competenti i provvedimenti atti a prevenire o rimuovere situazioni di danno a carico dei cittadini. E' dovere del Sindaco e degli altri organi fornire al Difensore Civico risposte motivate di rispettiva competenza.
- 4 Il Difensore Civico espleta le sue funzioni attraverso l'acquisizione di documenti, convocazione dei responsabili del procedimento, segnalazione agli stessi, al Sindaco ed al Consiglio Comunale delle irregolarità e dei vizi rilevati.
- 5 Il Difensore Civico è scelto tra soggetti che offrano le massime garanzie di indipendenza, obiettività e competenza e che da almeno cinque anni non ricopra cariche elettive.
- 6 Si applicano al Difensore Civico le cause di ineleggibilità ed incompatibilità previste per i Consiglieri Comunali.
- 7 L'incarico di Difensore Civico è incompatibile con il mandato di Consigliere Comunale.
- 8 Il Consiglio Comunale può revocare il Difensore Civico per gravi e ripetute inadempienze o per accertata inefficienza con le medesime modalità previste per l'elezione.
- 9 L'ufficio del Difensore Civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'Amministrazione Comunale, dotati di attrezzature d'ufficio e di quant'altro necessario per il buon funzionamento dell'ufficio stesso.

- 10 Al Difensore Civico compete un'indennità mensile di carica onnicomprensiva stabilita dal Consiglio, ai sensi di legge.
- 11 Apposito regolamento disciplinerà il funzionamento e l'organizzazione dell'ufficio del Difensore Civico.
- 12 Il Consiglio Comunale può deliberare che l'istituzione del Difensore Civico avvenga in convenzione con altri Comuni. In tal caso per i requisiti soggettivi ed oggettivi, le procedure per l'individuazione e la nomina, le funzioni ed i poteri, si applicheranno le norme dello Statuto del Comune capo convenzione.

Capo II

Espressione della volontà popolare e diritti dei cittadini

1^a parte

Dell'espressione della volontà popolare

Articolo 59

Consultazione della Popolazione del Comune

- 1 La consultazione della popolazione del Comune ha lo scopo di acquisire elementi utili alle scelte di competenza degli organi comunali su materie di esclusiva competenza locale.
- 2 Fatto salvo quanto previsto in materia di referendum, la consultazione può essere richiesta da almeno il 25% (venticinque per cento) del corpo elettorale residente, ovvero dal Sindaco.
- 3 La consultazione potrà riguardare o l'intera popolazione del Comune oppure gli abitanti di singole località, categorie o gruppi sociali.
- 4 La consultazione è indetta dal Sindaco entro sessanta giorni dalla data di presentazione al protocollo comunale della relativa richiesta. Il Comune assicura una adeguata pubblicità preventiva e la conduzione democratica dell'assemblea.
- 5 Gli esiti della consultazione sono comunicati dal Sindaco agli organi comunali competenti per funzioni e/o materia rispetto all'argomento oggetto di consultazione e vengono resi noti alla cittadinanza interessata mediante adeguata pubblicità.

Articolo 60

Referendum

- 1 Il Referendum consultivo è ammesso soltanto per argomenti di esclusiva competenza comunale.
- 2 Non è ammesso il referendum sulle seguenti materie:
 - a) materie di competenza comunitaria, statale, regionale e provinciale;
 - b) materie a contenuto vincolato definito dalla Legge;
 - c) provvedimenti in materia tributaria, tariffaria e di finanza;
 - d) atti, provvedimenti o autorizzazioni, riguardanti singole persone.
- 3 Il Sindaco, previo accertamento del regolare espletamento delle procedure stabilite dal regolamento, indice il Referendum quando lo richieda almeno un terzo della popolazione residente avente diritto al voto.
- 4 L'apposito regolamento disciplina la procedura per l'espletamento della consultazione referendaria.

Articolo 61

Strumenti di partecipazione.

- 1 I cittadini, singoli o associati, partecipano all'attività amministrativa del Comune attraverso istanze, petizioni e proposte.
- 2 I cittadini elettori nel Comune, singoli o associati, possono rivolgere al Comune istanze e petizioni per argomenti di rilevanza collettiva. Le istanze e le petizioni devono essere presentate in forma scritta al protocollo del Comune.
- 3 Un terzo del corpo elettorale residente nel comune può avanzare proposte per l'adozione di deliberazioni dirette alla migliore tutela degli interventi collettivi. La proposta deve contenere il testo della deliberazione e la normativa vigente di riferimento e deve essere accompagnata da una relazione che ne illustri il contenuto e le finalità. La proposta deve essere presentata in forma scritta al protocollo del Comune.
- 4 Entro trenta giorni dalla data di presentazione al protocollo comunale il Sindaco, sentito il Segretario comunale ed ottenuti i pareri di legge, sottopone

le proposte all'esame dell'organo competente che si pronuncia sulle proposte nella prima riunione utile.

2^a parte

Dei diritti dei cittadini

Articolo 62

Diritto di accesso

- 1 Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'Amministrazione e dei soggetti che gestiscono i servizi pubblici comunali secondo le modalità definite dal regolamento.
- 2 Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che le disposizioni di legge dichiarano riservati o sottoposti ai limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati nello specifico regolamento.
- 3 Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche il caso in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio delle copie.

Articolo 63

Diritto di informazione

- 1 Tutti gli atti dell'Amministrazione Comunale, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste dalla legge, dal presente Statuto, dai regolamenti e da specifici atti amministrativi in materia.
- 2 Per la pubblicità degli atti il Comune si avvale, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'Albo Pretorio, anche dei mezzi di comunicazione ritenuti di volta in volta più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza del loro contenuto.
- 3 L'informazione deve essere il più possibile esatta e tempestiva e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.
- 4 Il regolamento di accesso potrà prevedere specifiche norme atte a garantire

l'informazione ai cittadini nel rispetto dei principi enunciati dal presente statuto e disciplinare la pubblicazione di atti secondo quanto previsto dalle leggi nazionali e regionali.

Capo III

Associazione e volontariato

Articolo 64

Valorizzazione del libero associazionismo

1. 1 Il Comune, al fine di garantire il concorso della comunità all'azione comunale e nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia dell'azione stessa, valorizza le libere forme associative che perseguono finalità di interesse locale ed a tal fine istituisce l' "Albo Comunale delle Libere Associazioni".
2. L'iscrizione è disposta con deliberazione della Giunta Comunale, la quale verificherà periodicamente la persistenza delle condizioni che danno titolo all'iscrizione, disponendo la sospensione o la cancellazione di quelle prive dei seguenti requisiti:
 - Eleggibilità delle cariche
 - Volontarietà dell'adesione e del recesso dei membri
 - Assenza di fini di lucro.
- 3 Il Comune agevola gli organismi associativi con sostegni finanziari in relazione alle proprie disponibilità finanziarie, alla disponibilità di strutture e negli altri modi consentiti.
- 4 Sono considerate di particolare interesse collettivo le associazioni operanti nei settori sociale, sanitario, dell'ambiente, della cultura, dello sport, del tempo libero e quelle realtà associative che si ispirano agli ideali del volontariato e della cooperazione.
- 5 La consultazione degli organismi associativi può essere promossa ed attuata dalla Giunta Comunale, dal Consiglio Comunale o dalle commissioni consiliari, anche su invito delle associazioni stesse. Degli esiti delle consultazioni verrà redatto apposito verbale.
- 6 Il Comune, nel rispetto delle norme di legge, assicura alle associazioni il diritto di informazione e può prevedere la presenza di rappresentanze

dell'associazionismo negli organi consultivi comunali.

- 7 Il Comune riconosce alla Pro-Loce il ruolo di coordinamento di particolari iniziative dell'associazionismo locale. Per favorire la sua attività potrà concedere contributi, agevolazioni, sostegni finanziari e disponibilità di strutture comunali, nel rispetto della legge e compatibilmente con le risorse finanziarie di bilancio.
- 8 Nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità dell'associazionismo, il Comune può stipulare apposite convenzioni con gli organismi associativi di cui al precedente comma 3, relativamente a quanto segue:
 - a) la gestione di servizi pubblici;
 - b) la gestione di servizi di pubblico interesse;
 - c) la realizzazione di specifiche iniziative a carattere generale aventi ad obiettivo il soddisfacimento di bisogni ed interessi della collettività.

TITOLO V

SERVIZI PUBBLICI

Articolo 65

Servizi Pubblici Comunali

- 1 Il Comune può istituire e gestire servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni e servizi o l'esercizio di attività rivolte a perseguire fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale.
- 2 I servizi da gestirsi con diritto di privativa sono stabiliti dalla legge.
- 3 La deliberazione del Consiglio Comunale, con la quale si determina la gestione di un servizio pubblico, deve contenere gli indirizzi per il funzionamento delle aziende speciali e per la gestione a mezzo società, ovvero le norme regolamentari per la gestione del servizio in una delle forme previste dalla legge e dal presente Statuto.

Articolo 66

Forme di gestione dei servizi pubblici

- 1 Il Consiglio Comunale può deliberare l'istituzione dei pubblici servizi nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire una istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, quando esistano ragioni tecniche, economiche e di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società per azioni od a responsabilità limitata a prevalente

- capitale pubblico, qualora si renda opportuna, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici e privati;
- f) a mezzo di convenzioni, consorzi, accordi di programma, unioni tra comuni, nonché in ogni altra forma consentita dalla legge;
 - g) a mezzo di società per azioni senza il vincolo della proprietà pubblica maggioritaria.
- 2 Il Comune può partecipare a società per azioni a prevalente capitale pubblico per la gestione dei servizi che la legge non riserva in via esclusiva al Comune.
 - 3 Il Comune può dare impulso a partecipare, anche indirettamente, ad attività economiche connesse ai suoi fini istituzionali avvalendosi dei principi e degli strumenti di diritto comune.
 - 4 I poteri che il presente Statuto riconosce ai cittadini nei confronti degli atti del Comune, sono estesi anche agli atti delle aziende speciali, delle istituzioni e delle società di capitali a maggioranza pubblica.

Capo I

Aziende, istituzioni e società

1^a parte

Aziende speciali

Articolo 67

Aziende speciali

- 1 Il Consiglio Comunale può deliberare la costituzione di aziende speciali dotate di personalità giuridica e di autonomia gestionale e imprenditoriale e ne approva lo Statuto.
- 2 Le aziende speciali informano la loro attività a principi di trasparenza, efficacia, efficienza e di economicità ed hanno l'obbligo del pareggio finanziario ed economico da conseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, ivi compresi i trasferimenti.
- 3 I servizi di competenza delle aziende speciali possono essere esercitati anche al di fuori del territorio comunale, previa stipulazione di accordi tesi a garantire l'economicità e la migliore qualità dei servizi.

Articolo 68

Struttura delle aziende speciali

- 1 Lo Statuto delle aziende speciali ne disciplina la struttura, le attività ed i controlli.
- 2 Sono organi delle aziende speciali il Consiglio di Amministrazione, il Presidente, il direttore ed il Collegio di Revisione.
- 3 Il Presidente e gli amministratori delle aziende speciali sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a consigliere

comunale, dotate di speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

- 4 Il Consiglio Comunale provvede alla nomina del Collegio dei Revisori dei Conti, conferisce il capitale di dotazione e determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione dell'azienda, ivi compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizioni dei beni e dei servizi.
- 5 Il Consiglio Comunale approva altresì i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle aziende speciali ed esercita la vigilanza sul loro operato.
- 6 Gli amministratori delle aziende speciali possono essere revocati soltanto per gravi violazioni di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

2^a parte

Altre forme

Articolo 69

Istituzioni

- 1 Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotate di autonomia gestionale.
- 2 Sono organi delle istituzioni il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.
- 3 Gli organi dell'istituzione sono nominati dal Sindaco, che può revocarli per gravi violazioni di legge, per documentata inefficienza o per difformità rispetto agli indirizzi ed alle finalità dell'amministrazione.
- 4 Il Consiglio Comunale determina gli indirizzi e le finalità dell'amministrazione delle istituzioni, compresi i criteri generali per la determinazione delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi, approva i bilanci annuali e pluriennali, i programmi ed il conto consuntivo delle istituzioni ed esercita la vigilanza sul loro operato.
- 5 Il Consiglio di Amministrazione provvede alla gestione dell'istituzione deliberando nell'ambito delle finalità e degli indirizzi approvati dal Consiglio Comunale e secondo le modalità organizzative e funzionali previste nel regolamento.

Articolo 70

Società per Azioni od a Responsabilità Limitata

- 1 Il Consiglio Comunale può approvare la partecipazione dell'Ente a società per azioni od a responsabilità limitata, ovvero può promuoverne la costituzione sia per la gestione di servizi pubblici, sia per il perseguimento di finalità di sviluppo economico e sociale del territorio comunale.

- 2 L'atto costitutivo, lo statuto o l'acquisto di quote od azioni devono essere approvati dal Consiglio Comunale.
- 3 Il Sindaco nomina e revoca i rappresentanti dell'Ente. Tali rappresentanti sono scelti tra soggetti di specifica competenza tecnica e professionale ed in considerazione degli interessi dei consumatori e degli utenti.
- 4 Il Sindaco o un suo delegato partecipa all'assemblea dei soci in rappresentanza del Comune.
- 5 Il Consiglio Comunale provvede a verificare annualmente l'andamento della società per azioni od a responsabilità limitata ed a controllare che l'interesse della collettività sia adeguatamente tutelato nell'ambito dell'attività esercitata dalla medesima.

Articolo 71

Consorzi

- 1 Il Comune può partecipare alla costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi, secondo le norme previste per le aziende speciali.
- 2 Il Consiglio Comunale approva una convenzione unitamente allo statuto del consorzio.
- 3 Il Sindaco, od un suo delegato, fa parte dell'assemblea del consorzio con responsabilità pari alla quota di partecipazione fissata dalla convenzione e dallo statuto del consorzio.

Capo II

Accordi tra enti

Articolo 72

Convenzioni

- 1 Il Consiglio Comunale, su proposta della Giunta Comunale, delibera apposite convenzioni da stipularsi con amministrazioni statali regionali, provinciali o comunali, altri enti pubblici o con privati al fine di fornire in modo coordinato servizi pubblici o per la gestione dell'ufficio di segreteria.
- 2 Le convenzioni devono stabilire fini, durata, forme di consultazione degli enti contraenti, loro rapporti finanziari e reciproci obblighi e garanzie.
- 3 Le convenzioni riguardanti la costituzione di consorzi con altri enti locali per la gestione associata di uno o più servizi deve prevedere, a carico del consorzio stesso, l'obbligo della trasmissione al Comune degli atti fondamentali, che dovranno essere pubblicati con le modalità prescritte dal presente statuto.

Articolo 73

Accordi di programma

- 1 Il Sindaco, per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata del Comune e di altri soggetti pubblici, in relazione alla competenza primaria o prevalente del Comune sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente, la conclusione di accordi di programma.

Capo III
Disposizioni Finali

Articolo 74
Revisione dello Statuto

- 1 Le modificazioni dello Statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con la procedura stabilita nel richiamato Testo Unico degli Enti Locali.
- 2 La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello Statuto deve essere presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo Statuto.
- 3 Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello Statuto può essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dello Statuto o dell'ultima modifica, salvo modifiche previste dalla legge.

Articolo 75
Entrata in vigore

1. Il presente Statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel bollettino ufficiale della Regione ed è affisso all'Albo Pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.
2. Il Sindaco invia lo Statuto, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.
3. Il presente Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio comunale.
4. Il Segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo Statuto, ne attesta l'entrata in vigore.
5. La Giunta comunale promuove le iniziative più idonee per assicurare la conoscenza dello Statuto da parte dei cittadini.
6. I vigenti regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con il Testo Unico Enti Locali e col presente Statuto, sino alla loro revisione.